



# TeamSystem Labour review

| n. 255

# LYNFA Studio<sup>®</sup> e POLYEDRO Experience



**LYNFA Studio**, il sistema gestionale TeamSystem per il Professionista, si evolve grazie a POLYEDRO Experience.

Un nuovo modello di sistema gestionale: naturale, veloce e dinamico, costruito intorno alle esigenze del Professionista e dello Studio.

Con **POLYEDRO Experience** vogliamo farti navigare in modo rapido e intuitivo, senza le costrizioni dei menu gerarchici: per questo, abbiamo introdotto i contesti, in cui trovi informazioni, contenuti e strumenti specifici per ogni area funzionale.

Le funzioni più utilizzate e quelle più recenti vengono mostrate dinamicamente anche all'interno dei contesti.

Anche le maschere applicative e le procedure presentano un nuovo layout: semplice e navigabile.

Le aree di lavoro sono gestite in orizzontale tramite schede progressive: puoi passare da un'applicazione all'altra in modo naturale, come in un browser web.

**POLYEDRO Experience** è costruita sulla mobilità: **LYNFA Studio** è accessibile via web, dal dispositivo preferito, in qualunque momento della giornata. Per godere a pieno dei benefici dello "smart working" oppure sfruttare il telelavoro se necessario.

[www.teamssystem.com](http://www.teamssystem.com)

 **TeamSystem<sup>®</sup>**

**TeamSystem**  
Labour **review**

Periodico  
di informazione  
lavoristica  
e previdenziale

Editrice TeamSystem  
Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro  
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino  
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:

 **Euroconference**  
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

<b>Osservatorio del lavoro</b>	<b>2</b>
<b>Normativa e prassi in evidenza</b>	
Proroga incentivo "Occupazione NEET": istruzioni operative	<b>10</b>
<b>Schede operative</b>	
Istruzioni autoliquidazione 2018/2019	<b>16</b>
Accesso alla pensione mediante quota 100	<b>22</b>
<b>Contrattazione collettiva</b>	
Rinnovi contrattuali aprile 2019	<b>24</b>
<b>Scadenzario</b>	
Principali scadenze del mese di giugno	<b>27</b>

## Rapporto di lavoro

---

### **Decreto Crescita pubblicato in G.U.**

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2019, il D.L. 34 del 30 aprile 2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (c.d. Decreto Crescita), che prevede, in particolare:

- modifiche all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015 (rientro dei cervelli);
- modifiche al regime dei forfetari;
- agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare;
- misure in materia di aree di crisi industriale complessa;
- semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore.

**D.L. 30/4/2019, n. 34, G.U. 30/4/2019, n. 100**

### **Flusso DMAG/Unico: novità per il secondo trimestre 2019**

L'Inps, con messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019, ha illustrato le novità procedurali e le istruzioni per la corretta compilazione del flusso DMAG, alle quali le aziende e/o i loro intermediari, a decorrere dalla dichiarazione di manodopera agricola relativa al secondo trimestre 2019, devono attenersi, anche al fine di evitare scarti dei flussi trasmessi.

Le modifiche apportate interessano i dati della retribuzione teorica e della retribuzione persa, la denuncia del numero di giornate e il nuovo tipo di retribuzione.

**Inps, messaggio, 29/4/2019, n. 1653**

### **Whistleblowing: modificato il regolamento**

L'Anac, con delibera n. 312 del 10 aprile 2019, pubblicata in G.U. n. 97 del 26 aprile 2019, ha apportato modificazioni al regolamento in materia di whistleblowing, cioè l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, di cui all'articolo 54-bis, D.Lgs. 165/2001.

**Anac, delibera, 10/4/2019, n. 312, G.U. 26/4/2019, n. 97**

### **Cooperative: contributo per le spese relative all'attività di vigilanza 2019/2020**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2019 il decreto Mise 27 febbraio 2019, che indica il contributo per le spese relative all'attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, per il biennio 2019-2020.

**Mise, decreto, 27/2/2019, G.U. 24/4/2019, n. 96**

### **Certificazione appalti: indicazioni ispettive**

L'INL, con nota n. 3861 del 19 aprile 2019, ha precisato le corrette modalità operative in caso di accertamento dell'illegittimità di un appalto, qualora il relativo contratto sia stato certificato da una delle Commissioni di cui all'articolo 76, D.Lgs. 276/2003. La nota precisa che la certificazione dei contratti di appalto non ha effetto retroattivo e non tutela da eventuali sanzioni di ordine penale.

**INL, nota, 19/4/2019, n. 3861**

### **Flussi 2019: attribuzione delle quote territoriali**

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 9 del 16 aprile 2019, facendo seguito alla circolare congiunta n. 1257/2019 relativa al D.P.C.M. 12 marzo 2019, ha attribuito a livello territoriale le quote per lavoro subordinato e autonomo di cui agli articoli 2 e 4, D.P.C.M. 12 marzo 2019, direttamente sul sistema informatizzato Silen, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli Spor-

telli Unici per l'Immigrazione.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 16/4/2019, n. 9**

## **Allattamento e diritto alla pausa pranzo: i chiarimenti del Ministero del lavoro**

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 2 del 16 aprile 2019, ha offerto chiarimenti in merito al diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, da parte delle lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri per allattamento di cui all'articolo 39, D.Lgs. 151/2001.

Il Ministero precisa che, considerata la specifica funzione della pausa pranzo, che la legge definisce come "intervallo", porta ad escludere che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro per un periodo temporale inferiore a 6 ore (nel caso di specie 5 ore e 12 minuti) dia diritto alla pausa ai sensi dell'articolo 8, D.Lgs. 66/2003. Conseguentemente, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello, 16/4/2019, n. 2**

## **Brexit e sicurezza sociale: nessun cambiamento fino al 31 ottobre 2019**

L'Inps, con notizia del 15 aprile 2019, ha reso noto che, considerata la proroga di 6 mesi della Brexit, fino al 31 ottobre 2019 nulla cambia in materia di sicurezza sociale: continueranno a trovare applicazione nei confronti del Regno Unito i Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009, le relative disposizioni applicative in materia di legislazione applicabile/distacchi, prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito e recupero contributi e prestazioni.

**Inps, notizia, 15/4/2019**

## **Statuti degli enti del Terzo settore: individuazione attività di interesse generale**

Il Ministero del lavoro, con nota n. 3650 del 12 aprile 2019, ha individuato le modalità secondo le quali gli enti del Terzo settore, anche di nuova costituzione, sono chiamati a individuare statutariamente le attività di interesse generale. La nota precisa che, ferma la possibilità di esercitare attività secondarie diverse, l'individuazione "di una o più attività di interesse generale" non potrà esplicarsi nell'inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall'articolo 5, D.Lgs. 117/2017, o di un numero di esse tale da rendere indefinito - e come tale non conoscibile - l'oggetto sociale. La varietà dei possibili settori di attività individuati come "di interesse generale" testimonia la volontà del Legislatore di garantire agli enti un'ampia autonomia nell'individuazione della/delle attività attraverso le quali, nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, meglio conseguire le finalità associative in armonia con la natura, le caratteristiche, la "vocazione" dell'ente. Tale autonomia, d'altro canto, non può portare a eludere gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati (anche futuri) di aderire a una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità. Il Ministero chiarisce che sarà sempre possibile modificare l'oggetto sociale inserendo nuove attività o eliminando attività che l'ente non ritiene più di svolgere. Tuttavia, ciò dovrà essere il frutto di una precisa scelta degli associati, da assumersi alla luce e nel rispetto delle regole organizzative di cui l'ente si è dotato secondo caratteristiche di democraticità e trasparenza.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 12/4/2019, n. 3650**

## **Volontari Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico: aggiornata l'indennità**

Il Ministero del lavoro, con D.M. 42 del 17 aprile 2019, ha aggiornato l'indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, che per l'anno 2019 è pari a 2.167,53 euro.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 17/4/2019, n. 42**

## **Tfr: indice di rivalutazione di marzo 2019**

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2018, per il mese di marzo 2019 è pari a 0,668830. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di febbraio è pari a 102,5.

**Istat, comunicato stampa, 17/4/2019**

## **INL: programmata l'attività di vigilanza 2019**

L'INL, in data 10 aprile 2019, ha pubblicato il documento di programmazione dell'attività di vigilanza per il 2019. Fra le priorità ispettive, oltre a lavoro nero e al caporalato, è prevista un'intensificazione della vigilanza in materia di lavoro a tempo determinato e di somministrazione, anche sulla scorta delle nuove disposizioni introdotte del Decreto Dignità, nonché una specifica vigilanza sul reddito di cittadinanza.

**INL, documento di programmazione, 10/4/2019**

## **Decreto flussi 2019: le istruzioni per la presentazione delle istanze**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 84 del 9 aprile 2019, il D.P.C.M. 12 marzo 2019, recante la "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2019". A titolo di programmazione transitoria, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.

I Ministeri dell'interno e del lavoro, con circolare congiunta n. 1257 del 9 aprile 2019, hanno illustrato i contenuti del decreto e indicato le modalità di presentazione delle istanze.

I termini per la presentazione delle domande decorrono:

- per i lavoratori subordinati non stagionali, autonomi e per le conversioni, dalle ore 9.00 del 16 aprile 2019 (precompilazione moduli disponibile dall'11 aprile 2019);
- per i lavoratori subordinati stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero, dalle ore 9.00 del 24 aprile 2019 (precompilazione moduli disponibile dall'11 aprile 2019).

**D.P.C.M. 12/3/2019, G.U. 9/4/2019, n. 84; Ministero dell'interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 9/4/2019, n. 1257**

## **Contributi e fisco**

---

### **Obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori autonomi dello spettacolo**

L'Inps, con messaggio n. 1612 del 19 aprile 2019, in seguito alle disposizioni introdotte dalla L. 12/2019, ha offerto chiarimenti in merito al certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo, precisando che le imprese teatrali, cinematografiche e circensi, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi possono impiegare i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione, solo se questi siano in possesso del certificato di agibilità.

In caso di mancato rispetto della legge le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo. Le imprese sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione.

**Inps, messaggio, 19/4/2019, n. 1612**

### **Sisma centro Italia: recupero ritenute erariali mediante trattenute**

L'Inps, con messaggio n. 1662 del 29 aprile 2019, ha offerto indicazioni sulla ripresa dell'obbligo

del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017, in seguito alle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019. I tributi sospesi devono essere versati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, entro il 1° giugno 2019: in alternativa al pagamento in un'unica soluzione è prevista la facoltà di versare ratealmente gli importi dovuti, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo. Su richiesta del lavoratore dipendente, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.

Il messaggio illustra quindi i criteri e le modalità operative relative alla presentazione da parte dell'interessato dell'istanza, che dovrà essere inoltrata in via telematica entro il 31 maggio 2019, al fine di poter usufruire della rateizzazione nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di giugno 2019.

**Inps, messaggio, 29/4/2019, n. 1662**

## **Sisma centro Italia: modalità di versamento dei contributi sospesi**

L'Inps, con messaggio n. 1654 del 29 aprile 2019, ha fornito le istruzioni operative, riferite alle diverse Gestioni previdenziali, per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpite dagli eventi sismici negli anni 2016-2017, che riprenderà il 1° giugno 2019. L'Istituto rinvia a un successivo messaggio le indicazioni per il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione a decorrere dal mese di giugno 2019.

**Inps, messaggio, 29/4/2019, n. 1654**

## **Gestione artigiani e commercianti: elaborazione di maggio 2019**

L'Inps, con messaggio n. 1655 del 29 aprile 2019, ha reso noto che è stata ultimata una nuova elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti per l'anno 2019 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva.

**Inps, messaggio, 29/4/2019, n. 1655**

## **Gestione artigiani e commercianti: avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2019**

L'Inps, con messaggio n. 1613 del 19 aprile 2019, ha comunicato l'inizio delle elaborazioni per l'emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2019 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti. Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

**Inps, messaggio, 19/4/2019, n. 1613**

## **Fatturazione elettronica: dal 31 maggio soppressa la procedura d'invio deleghe tramite Pec**

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 96618 del 17 aprile 2019, ha comunicato che dal 31 maggio 2019 è soppressa la modalità di presentazione dei moduli per il conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica tramite Pec.

**Agenzia delle entrate, provvedimento, 17/4/2019, n. 96618**

## **Nuovo Bonus Sud: l'approfondimento della Fondazione studi**

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 23 aprile 2019, ha analizzato il D.D. Anpal 178/2019, che ha introdotto il nuovo incentivo Occupazione Sviluppo Sud, che ha escluso dal beneficio tutte le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 in favore di disoccupati residenti nelle Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. L'approfondimento evidenzia le difficoltà per datori di lavoro e operatori economici, che dallo scorso gennaio hanno effettuato numerose assunzioni

nella convinzione che il meccanismo dell'incentivo annuale venisse rispettato, e le complicazioni derivanti dalla mancanza di istruzioni per la fruizione del bonus, che saranno rese note solo dopo l'emanazione di una circolare operativa da parte dell'Inps.

**Fondazione studi consulenti del lavoro, approfondimento, 23/4/2019**

## **Occupazione Sviluppo Sud: pubblicato il decreto Anpal**

L'Anpal ha emanato il D.D. 178 del 19 aprile 2019, che ha istituito l'incentivo Occupazione Sviluppo Sud, finalizzato a favorire l'assunzione di persone con difficoltà di accesso all'occupazione.

L'incentivo spetta ai datori di lavoro che assumono, tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019, persone disoccupate in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 16 e 34 anni;
- 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del decreto 17 ottobre 2017 del Ministro del lavoro;
- persone che non devono avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.

**Anpal, D.D. 19/4/2019, n. 178**

## **Portale Inps: tutti i moduli PIN raccolti in un'unica sezione**

L'Inps, con notizia dell'11 aprile 2019, ha reso noto che, per agevolare gli utenti nella ricerca dei moduli, tutti quelli che riguardano il PIN sono stati raccolti in un'unica sezione del portale dell'Istituto. Nella sezione "Tutti i moduli", infatti, è stata creata la nuova voce "Assegnazione e abilitazione PIN", posizionata come prima scelta nel menu a sinistra.

**Inps, notizia, 11/4/2019**

## **Proroga incentivo "Occupazione NEET": istruzioni operative**

L'Inps, con circolare n. 54 del 17 aprile 2019, ha offerto ulteriori indicazioni operative per la fruizione dell'incentivo "Occupazione NEET", prorogato per l'anno 2019 con D.D. 581/2018 (Allegato n. 1) dell'Anpal, al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione.

L'incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, nei limiti delle risorse stanziare. L'agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l'esonero contributivo all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'articolo 1, comma 100, L. 205/2017.

Per quanto concerne i datori di lavoro che possono accedere al beneficio, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo e l'ambito territoriale di ammissione all'incentivo il documento richiama integralmente le indicazioni già fornite con circolare n. 48/2018.

**Inps, circolare, 17/4/2019, n. 54**

## **Accesso alla dichiarazione 730 precompilata**

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 90072 del 12 aprile 2019, ha indicato le modalità di accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

**Agenzia delle entrate, provvedimento, 12/4/2019, n. 90072**

## **Lezioni private: codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef**

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 43/E del 12 aprile 2019, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 13-16, L. 145/2018.

**Agenzia delle entrate, risoluzione, 12/4/2019, n. 43/E**



## **730 e Modello Redditi PF: elenco delle aliquote per determinare l'addizionale comunale Irpef 2019**

L'Agenzia delle entrate ha diffuso le tabelle con l'elenco delle aliquote per la determinazione dell'addizionale comunale all'Irpef 2019 per i modelli 730/2019 e Redditi persone fisiche 2019.

**Agenzia delle entrate, tabella**

## **Personale diplomatico assunto a contratto: nuova base imponibile**

L'Inps, con circolare n. 52 dell'11 aprile 2019 illustra, alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 271, L. 205/2019, il quadro normativo in materia di retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura facenti capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del personale locale delle scuole statali all'estero. La circolare indica il regime che disciplina il rapporto di lavoro di queste categorie di lavoratori e la relativa tutela previdenziale.

Inps, circolare, 11/4/2019, n. 52

## **Pensione anticipata: i chiarimenti Inps**

L'Inps, con messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, ha fornito una raccolta di risposte a quesiti formulati in relazione alle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata, introdotte dal D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019. Il messaggio illustra, in particolare, i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze previsti per la pensione quota 100, Opzione donna, pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi e quella in favore dei lavoratori precoci.

**Inps, messaggio, 16/4/2019, n. 1551**

## **Prestazioni Fsba: determinazione e accredito della contribuzione correlata**

L'Inps, con circolare n. 53 del 12 aprile 2019, ha illustrato la disciplina generale dell'articolo 34, comma 1, D.Lgs. 148/2015, che ha previsto l'accredito della contribuzione correlata anche con riferimento a prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, e ha offerto le istruzioni operative e contabili con specifico riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato.

**Inps, circolare, 12/4/2019, n. 53**

## **Adr Cigs: nuove funzionalità legate al programma di ricerca intensiva alla ricollocazione**

L'Anpal, con notizia dell'11 aprile 2019, ha reso noto che nell'area riservata MyANPAL, cittadini e operatori hanno a disposizione nuove funzionalità sul sistema Adr Cigs legate al programma di ricerca intensiva (Pri), il programma che impegna il destinatario e la sede operativa prescelta in un percorso comune mirato a trovare un'occupazione attraverso l'assistenza alla persona e il suo tutoraggio.

Gli operatori delle sedi operative possono redigere il programma di ricerca intensiva direttamente dalla voce di menù Gestione Adr, mentre i cittadini possono visualizzare il proprio Pri e, all'interno della voce di menù Dati personali, indicare l'Iban che verrà trasmesso all'Inps e utilizzato per gli eventuali accrediti da parte dell'istituto.

**Anpal, notizia, 11/4/2019**

## **UniEmens: rimandata a maggio la valorizzazione dell'elemento "TipoRetrMal"**

L'Inps, con messaggio n. 1475 del 10 aprile 2019, ha offerto precisazioni in merito al messaggio n. 803 del 27 febbraio 2019, che ha comunicato l'istituzione, nell'ambito del flusso UniEmens aziende con dipendenti (sezione "PosContributiva"), del nuovo elemento "TipoRetrMal", volto a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia. L'Istituto chiarisce che l'avvio dell'operatività delle nuove modalità di compilazione del flusso UniEmens, mediante la valorizzazione del nuovo elemento inserito nella sezione "Denuncia-

Individuale”, è rinviato ai periodi di competenza del mese di maggio 2019.

L’Istituto evidenzia, altresì, che l’elemento è volto a connotare soltanto l’obbligo o meno assunto contrattualmente dal datore di lavoro e non le singole vicende relative all’evento malattia in sé considerato nel periodo di riferimento. Pertanto, tale elemento deve essere compilato ricorrentemente in tutti i flussi UniEmens di ciascuna mensilità, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e dall’effettiva presenza o meno del lavoratore nel periodo denunciato. Ai fini dell’individuazione del codice (“0”, “1” o “2”) da utilizzare occorrerà prendere a riferimento, come precisato nel messaggio n. 803/2019, le previsioni di cui al contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale.

Viene precisato, inoltre, che la compilazione dell’elemento a decorrere dai periodi di competenza maggio 2019 è obbligatoria per tutte le aziende DM, comprese, pertanto, quelle che impiegano lavoratori iscritti a fondi diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad esempio, Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, Fondo volo, etc.), nella sussistenza, ovviamente, dei presupposti, cioè l’impiego di lavoratori per i quali le norme vigenti prevedano, in astratto, l’assicurazione economica di malattia. Inoltre l’elemento in parola, essendo connesso unicamente ai profili attinenti alla regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro, trova la sua collocazione nella sezione denuncia individuale del tracciato UniEmens e non nelle sezioni specifiche dei Fondi speciali, contenenti elementi informativi attinenti all’implementazione del conto assicurativo del lavoratore.

**Inps, messaggio, 10/4/2019, n. 1475**

## **Compilazione DMAG: implementate le istruzioni operative per rapporti di apprendistato in agricoltura**

L’Inps, con messaggio n. 1405 del 5 aprile 2019, ha comunicato le codifiche “Tipo Contratto” da esporre nella sezione F del flusso DMAG, a decorrere dai periodi contributivi compresi nel flusso del secondo trimestre 2019, da parte dei datori di lavoro agricolo che hanno alle dipendenze lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

**Inps, messaggio, 5/4/2019, n. 1405**

## **Nuovo regime forfetario per titolari di partita Iva: le indicazioni per accedere**

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, ha offerto indicazioni sulle modalità di accesso al regime forfetario per i titolari di partita Iva, con aliquota unica al 15%, che scende al 5% per le start up, introdotto dalla L. 145/2018.

Il documento di prassi chiarisce che i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro, rientrano nel nuovo regime forfetario, che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15%, in aggiunta a quanti iniziano una nuova attività. Possono applicare l’imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria. Ammessi al regime anche gli ex praticanti che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio.

La circolare precisa che, grazie alle modifiche normative operate dalla Legge di Bilancio 2019, i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime, poiché sono venute meno le cause di esclusione. Non occorre presentare nessuna opzione o comunicazione. Anche i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono passare al regime forfetario.

**Agenzia delle entrate, circolare, 10/4/2019, n. 9/E**

## **Trasformazione contratto di apprendistato di I livello in professionalizzante: regime contributivo**

L'Inps, con messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019, ha fornito chiarimenti in merito al regime contributivo applicabile ai rapporti di apprendistato professionalizzante nell'ipotesi in cui detti apprendisti risultino alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi un numero di addetti pari o inferiore a 9, nel caso in cui quest'ultimo si sia avvalso della possibilità prevista dall'articolo 43, comma 9, D.Lgs. 81/2015.

**Inps, messaggio, 10/4/2019, n. 1478**

## **Legge di Bilancio 2019: una circolare dell'Agenzia delle entrate illustra le novità fiscali**

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, ha riepilogato le novità fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2019 e ha risposto ai dubbi degli operatori, tenendo anche conto delle risposte ai quesiti della stampa specializzata.

**Agenzia delle entrate, circolare, 10/4/2019, n. 8/E**

## **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: istituiti i codici tributo**

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici, dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 6, comma 2, decreto Mef 17 giugno 2014, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, decreto Mef 28 dicembre 2018.

**Agenzia delle entrate, risoluzione, 9/4/2019, n. 42/E**

## **Estensione congedo straordinario ai figli del disabile in situazione di gravità non conviventi**

L'Inps, con circolare n. 49 del 5 aprile 2019, ha offerto istruzioni in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 sulla concessione del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, ai figli del disabile in situazione di gravità non conviventi al momento della presentazione della domanda.

L'Istituto precisa che, ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in favore del figlio non convivente, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. 445/2000, che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

**Inps, circolare, 5/4/2019, n. 49**

## **Anf: chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda**

L'Inps, con messaggio n. 1430 del 5 aprile 2019, in riferimento alla circolare n. 45/2019, che ha offerto chiarimenti sulla presentazione di istanza di Anf, ha chiarito che, oltre che attraverso il servizio web, la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i patronati, non essendovi altri intermediari autorizzati.

**Inps, messaggio, 5/4/2019, n. 1430**

## **Proroga incentivo “Occupazione NEET”: istruzioni operative Inps, circolare, 17/4/2019, n. 54**

*L’Inps, con circolare n. 54 del 17 aprile 2019, ha offerto indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo “Occupazione NEET”, prorogato per l’anno 2019 con D.D. 581/2018 (allegato n. 1) dell’Anpal, al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, nei limiti delle risorse stanziare. L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, L. 205/2017. Per quanto concerne i datori di lavoro che possono accedere al beneficio, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo e l’ambito territoriale di ammissione all’incentivo il documento richiama integralmente le indicazioni già fornite con circolare n. 48/2018.*

### **Il testo della circolare n. 54/2019**

**Inps, circolare, 17 aprile 2019, n. 54**

#### **1. Premessa**

Con il decreto direttoriale n. 581 del 28 dicembre 2018 (allegato n. 1), l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal), al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, ha prorogato l’incentivo “Occupazione NEET”, già disciplinato con il decreto n. 3 del 2 gennaio 2018.

Con la presente circolare, fermo restando quanto già illustrato con la circolare n. 48/2018 alla quale si rinvia, si forniscono, anche a seguito dei chiarimenti forniti dall’Anpal al riguardo in data 22 febbraio 2019, le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

Per quanto concerne i datori di lavoro che possono accedere al beneficio, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo e l’ambito territoriale di ammissione all’incentivo si richiamano integralmente le indicazioni fornite ai paragrafi 1, 2 e 3 della citata circolare n. 48/2018.

#### **2. Importi stanziati**

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare che, per l’anno 2019, sono state incrementate di ulteriori 60 milioni di euro. Come chiarito dall’ANPAL, la gestione e il riconoscimento dell’agevolazione avverrà nel limite della dotazione complessiva destinata a finanziare l’incentivo pari a 160 milioni di euro (cfr. l’articolo 2 del decreto direttoriale n. 581/2018).

Al riguardo, si precisa che 100 milioni di euro erano già stati stanziati per le assunzioni effettuate nel corso dell’annualità 2018.

#### **3. Rapporti incentivati**

L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante (per i quali trovano applicazione le precisazioni già fornite nella citata circolare n. 48/2018, paragrafo 5.1); l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 4, del decreto n. 3/2018).

Inoltre, non sono ammessi all'incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Analogamente, l'agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Ciò perché, nelle ipotesi di trasformazione il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET alla data dell'evento incentivabile.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio. Ciò vale anche nelle ipotesi in cui il medesimo incentivo sia stato riconosciuto per un'assunzione effettuata nel corso dell'anno 2018.

#### **4. Assetto e misura dell'incentivo**

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto n. 3/2018, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nella determinazione delle contribuzioni datoriali oggetto di sgravio è necessario seguire le indicazioni già fornite dall'Istituto nelle più recenti circolari riguardanti le agevolazioni all'assunzione<sup>[1]</sup>.

Inoltre, nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato<sup>[2]</sup>.

L'agevolazione è fruibile a partire dalla data di assunzione ed entro il termine decadenziale del 28 febbraio 2021 (cfr. l'articolo 1, comma 3, del decreto n. 581/2018).

Con riferimento al periodo di godimento dell'agevolazione, si precisa, come già chiarito per altri incentivi all'occupazione, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio<sup>[3]</sup>.

Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l'ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo è quello di competenza gennaio 2021.

#### **5. Condizioni di spettanza dell'incentivo**

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia:

- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali,

nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e già illustrati nella citata circolare n. 48/2018 al paragrafo 6.

## 6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto direttoriale n. 3/2018, di seguito riepilogate:

1. l'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti (relativamente alle modalità di calcolo dell'incremento, si rinvia al paragrafo 7.1 della circolare n. 48/2018);
2. per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
  - a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
  - b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  - c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  - d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale 28 novembre 2018, n. 420, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Si ribadisce sull'argomento che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis o applicazione dell'agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all'articolo 7 del decreto direttoriale n. 3/2018) esclude l'operatività dell'altro, in quanto tra di loro alternativi.

## 7. Coordinamento con altri incentivi

L'incentivo, come previsto dall'articolo 9 del decreto direttoriale n. 3/2018, non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione, come di seguito illustrato, per l'incentivo previsto dall'articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017.

### **7.1. Cumulabilità con l'incentivo all'occupazione giovanile stabile di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**

L'articolo 8 del decreto direttoriale n. 3/2018 prevede la possibilità di cumulare l'incentivo Occupazione NEET con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018). Al riguardo, si precisa che non osta al cumulo con la suddetta misura il disposto di cui all'articolo 1, comma 114, della legge n. 205/2017, che prevede la non cumulabilità "con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi". Tale disposto, infatti, si applica agli strumenti previgenti e non a quelli introdotti successivamente alla sua entrata in vigore.

La cumulabilità risulta, inoltre, coerente con i principi generali e in esecuzione degli indirizzi che

regolano i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, secondo i quali gli interventi cofinanziati dall'Unione Europea rivestono un carattere di addizionalità rispetto alle politiche nazionali degli Stati Membri.

Pertanto, se l'assunzione, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100 e ss., Legge di Bilancio 2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche all'incentivo Occupazione NEET, quest'ultimo, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, del decreto n. 3/2018, è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro.

Di conseguenza, nell'ipotesi di cumulo tra l'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l'incentivo Occupazione NEET, come già chiarito nella circolare n. 48/2018, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest'ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l'incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l'importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l'esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

## **8. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro**

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione a tempo indeterminato, il decreto direttoriale dell'Anpal n. 3/2018 prevede un particolare procedimento per la presentazione dell'istanza, di seguito illustrato (cfr. l'articolo 10 del decreto direttoriale citato).

Il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "NEET", disponibile all'interno dell'applicazione "Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)", sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando i seguenti dati:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio (cfr., sul punto, il paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all'occupazione dei giovani disciplinato dall'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017);

se per l'assunzione intende fruire anche dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.

Il modulo è accessibile, previa autenticazione, seguendo il percorso "Accedi ai servizi" > "Altre tipologie di utente" > "Aziende, consulenti e professionisti" > "Servizi per le aziende e consulenti" > "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

L'Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulta gli archivi informatici dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal) al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l'assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia iscritto al Programma "Garanzia giovani", sia profilato e sia stato preso in carico;
- calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;
- informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione, per 30 giorni. Se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta, diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Analogamente, l'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla consultazione dell'archivio dell'Anpal, risulti che il giovane sia registrato al Programma "Garanzia Giovani", ma non sia stata completata la procedura di presa in carico da parte della struttura competente, rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni. Durante tale periodo l'Anpal, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, interesserà la Regione presso la quale il giovane ha dato la sua adesione al Programma "Garanzia giovani" ovvero, in caso di scelta plurima, la Regione in cui sarà svolta la prestazione lavorativa. A seguito della segnalazione da parte dell'Anpal, la Regione interessata, entro 15 giorni, provvederà alla presa in carico del giovane. Nelle ipotesi in cui la Regione non provveda al suddetto adempimento nel termine indicato, l'Anpal stessa procederà alla presa in carico centralizzata, acquisendo le informazioni mancanti anche mediante autodichiarazione del giovane.

Pertanto, se entro il suddetto termine di 30 giorni, il giovane verrà preso in carico da parte della struttura competente o procederà all'autodichiarazione, la richiesta di riconoscimento dell'agevolazione, se sussisteranno tutti gli altri presupposti legittimanti, verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l'onere di comunicare, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici Inps e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

Più specificamente, è necessario che corrispondano i seguenti dati:

- il codice fiscale del datore di lavoro;
- la tipologia di rapporto di lavoro per cui spetterebbero i benefici;
- il codice fiscale del lavoratore.

Si ribadisce, inoltre, che l'importo massimo dell'incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro, parametrato alla contribuzione datoriale effettivamente dovuta, non può superare l'ammontare di 671,66 euro mensili; nell'ipotesi di cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018, l'importo massimo di 671,66 euro è comprensivo anche del beneficio riconosciuto a tale titolo, pari a massimo 250 euro su base mensile.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, che impone l'individuazione di un importo massimo di aiuti concedibili, il tetto massimo già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore



di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l'ipotesi di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (Uniemens, ListaPosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, l'Anpal e l'INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

....omissis...

<sup>[1]</sup> Cfr. da ultimo, il paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale finalizzato all'occupazione dei giovani, disciplinato dall'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017.

<sup>[2]</sup> In tali ipotesi, come espressamente previsto dal medesimo articolo, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

<sup>[3]</sup> Ai fini della sospensione e del successivo differimento nella fruizione del beneficio, si riporta quanto previsto in proposito nel messaggio n. 72 del 21 marzo 2000: *"nell'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro (quiescenza del rapporto) per maternità con relativo differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici contributivi, il datore di lavoro, sulle integrazioni della retribuzione poste a suo carico dalle previsioni contrattuali durante il periodo di astensione, è tenuto al versamento dell'ordinaria contribuzione senza la possibilità di fruire delle agevolazioni previste per le assunzioni agevolate"*.

## Istruzioni autoliquidazione 2018/2019

**I**l 4 aprile 2019 l'Inail ha informato che sono consultabili sul proprio portale le istruzioni operative e la nuova guida all'autoliquidazione dei premi e contributi associativi. Dal 1° gennaio 2019 si applicano le tariffe dei premi delle Gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività, la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa della Gestione navigazione, approvate con i D.I. 27 febbraio 2019, pubblicati il 1° aprile 2019 nel sito del Ministero del lavoro. Si riassumono di seguito le istruzioni fornite dall'Istituto.

### Scadenze

Entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve:

- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari", "Alpi online" o, per il settore marittimo, il servizio "Invio retribuzioni e calcolo del premio";
- pagare il premio di autoliquidazione indicando nel modello F24 il numero di riferimento 902019 (per le Pan il servizio on line Invio retribuzioni e calcolo del premio indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24);
- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio on line "Riduzione presunto".

Il termine del 16 maggio 2019 si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l'attività a gennaio e febbraio 2019. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 maggio 2019.

È differito al 16 maggio 2019 anche il termine per la presentazione del modulo "Autocertificazione per sconto settore edile", da trasmettere via Pec alla sede competente per fruire della riduzione dell'11,50% alla regolazione 2018. Dal 1° gennaio 2019 tale riduzione non è più applicabile ai premi assicurativi.

### Aggiornamento basi di calcolo

Il modello delle "Basi di calcolo" è stato aggiornato, eliminando nella sezione Rata 2019 i dati non più necessari per il calcolo del premio. Nel servizio Richiesta basi di calcolo è pubblicato il relativo tracciato record con la descrizione delle modifiche apportate.

Di seguito si illustrano gli elementi per il calcolo del premio che sono variati rispetto all'autoliquidazione dell'anno scorso:

- dal 1° gennaio 2019 alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato, previsto dalle tariffe dei premi in vigore dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1999, è attribuito uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione, eventualmente ridotto o aumentato in base all'andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È prevista la cessazione con operazione centralizzata delle polizze "ponderate" al 31 dicembre 2018 e l'istituzione dal 1° gennaio 2019 di apposite nuove Pat con relativa polizza dipendenti, con attribuzione a ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all'andamento infortunistico della polizza "ponderata" cessata. La Pat preesistente sui cui è presente la polizza "ponderata" non viene cessata nel caso in cui sia presente un'altra polizza (ad esempio una polizza autonomi artigiani, una polizza RX, etc.). L'istituzione della nuova Pat e l'apertura della polizza dipendenti in sostituzione della polizza "ponderata" è comunicata con provvedimento ai datori di lavoro interessati entro il 9 aprile 2019. Il numero della Pat cessata e quello della Pat istituita dal 1° gennaio 2019 sono esposti

nelle basi di calcolo dell'autoliquidazione insieme al tasso applicabile 2019, già comunicato con il modello 20SM, e agli altri elementi utili per il calcolo;

- il premio supplementare silicosi e asbestosi è dovuto per il solo premio di regolazione 2018 e non è dovuto per la rata 2019. Nelle basi di calcolo l'indicatore "presenza rischio silicosi/asbestosi" è quindi presente solo nella sezione Regolazione anno 2018;
- per il triennio 2018-2020 non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Pertanto, l'addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di rata 2019 e nelle basi di calcolo l'indicatore "addizionale amianto L. 244/07" è sempre valorizzato con NO.

## Incongruenze basi di calcolo

In presenza di possibili incongruenze riscontrate nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via Pec alla sede Inail competente.

Le sedi, effettuate le opportune verifiche e le eventuali variazioni necessarie per correggere le incongruenze riscontrate, dovranno "rielaborare" le basi di calcolo del premio, per il singolo codice ditta per le Pat o per singola Pan, e comunicare al soggetto assicurante che le nuove basi di calcolo sono disponibili in Fascicolo aziende (Pat) o nel servizio Visualizzazione elementi di calcolo (Pan). Qualora le suddette attività di sistemazione delle incongruenze intervengano successivamente alla scadenza dell'autoliquidazione, le sedi dovranno rideterminare il premio con la funzione "Rettifica autoliquidazione".

In tali casi il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati nelle basi di calcolo già comunicate.

## Apertura dei servizi

È stata prevista un'apertura scaglionata dei servizi per l'autoliquidazione 2018/2019, in relazione all'esigenza di effettuare ulteriori controlli per alcune tipologie di polizze.

Servizio	Apertura dal
Visualizza basi di calcolo e richiesta basi di calcolo senza contributi associativi per codici ditta con solo polizze dipendenti, esclusi casi con ulteriori controlli in corso (circa 30.000) e polizze con tasso unico ponderato (circa 100.000)	2 aprile 2019
Consultazione elementi del calcolo Pan	3 aprile 2019
Riduzione del presunto Pat e Pan	3 aprile 2019
Invio delle retribuzioni e calcolo premio Pan	3 aprile 2019
Pubblicazione in Fascicolo aziende della Comunicazione delle basi di calcolo senza contributi associativi per codici ditta con solo polizze dipendenti, esclusi casi con ulteriori controlli in corso (circa 30.000) e polizze con tasso unico ponderato (circa 100.000)	4 aprile 2019
Visualizza basi di calcolo e richiesta basi di calcolo senza contributi associativi per codici ditta con polizze dipendenti e polizze artigiani, esclusi casi con ulteriori controlli in corso (circa 30.000) e polizze con tasso unico ponderato (circa 100.000)	8 aprile 2019
Alpi on line	9 aprile 2019
Invio telematico dichiarazione salari	10 aprile 2019
Visualizza basi di calcolo e richiesta basi di calcolo per codici ditta con contributi associativi (circa 300.000) e polizze con tasso unico ponderato (circa 100.000)	10 aprile 2019
Pubblicazione in Fascicolo aziende della Comunicazione delle basi di calcolo per tutti i codici ditta, esclusi casi con ulteriori controlli in corso (circa 30.000)	12 aprile 2019
Visualizza basi di calcolo e richiesta basi di calcolo ultimi casi (circa 30.000)	20 aprile 2019
Pubblicazione in Fascicolo aziende della Comunicazione delle basi di calcolo ultimi casi (circa 30.000)	21 aprile 2019

## Rateazione del premio

Il premio annuale, anziché in unica soluzione, può essere pagato in 4 rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. Per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento, le prime 2 rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive devono essere versate entro il giorno 20 agosto e 18 novembre 2019, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso all'1,07%. Il pagamento in 4 rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta. I coefficienti da utilizzare per il calcolo degli interessi da applicare alla terza e quarta rata sono i seguenti:

Rata	Data scadenza	Data pagamento	Coefficiente interesse
1	16 maggio 2019	16 maggio 2019	0
2	16 maggio 2019	16 maggio 2019	0
3	16 agosto 2019	20 agosto 2019	0,00269699
4	16 novembre 2019	18 novembre 2019	0,00539397

## Artigiani

In caso di cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e la scadenza dell'autoliquidazione, i premi speciali unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività (cessazione dei rapporti assicurativi tra l'Inail e tutti gli artigiani dell'azienda, cioè cessazione del codice ditta) intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (16 maggio 2019 per quest'anno).

Dal 1° gennaio 2019 la predetta riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l'attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (cessazione del rapporto assicurativo tra l'Inail e il singolo artigiano).

## Navigazione

I tassi della nuova tariffa dei premi 2019 del settore navigazione non comprendono più l'addizionale dell'1% prevista dall'articolo 181, D.P.R. 1124/1965. Ai premi di rata anticipata 2019 del settore navigazione deve essere, quindi, applicata l'addizionale 1% con le stesse modalità già seguite per tutti gli altri premi.

Il premio supplementare per l'assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e sommozzatori e del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia, imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio, è stato ricompreso nei tassi della predetta tariffa. La maggiorazione del 5% si applica solo alla regolazione 2018.

Le imprese armatrici, in occasione della trasmissione delle dichiarazioni delle retribuzioni, devono allegare anche l'elenco nominativo del personale assicurato (per Comandata, Concessionari di bordo, Prove in mare, Tecnici e ispettori, Appalti servizi di officina), la consistenza della flotta per il Ruolo unico e l'elenco nominativo di palombari e sommozzatori nonché del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia.

Se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno, tramite gli appositi servizi on line di "Armo/Disarmo-Assicurazione", le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di Cigs).

## Riduzioni del premio assicurativo

Alcune riduzioni si applicano soltanto al premio di regolazione 2018, altre sia alla regolazione che al premio di rata 2019:

- riduzione L. 147/2013 (Pat e Pan): si applica nella misura del 15,81% soltanto al premio di regolazione, in quanto il premio di rata è determinato in base alle tariffe 2019, con conseguente esclusione della riduzione in discorso;
- riduzione per il settore edile (Pat): si applica nella misura dell'11,50% al premio di regolazione.

# Schede operative

Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva;

- riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (Pat), si applica nella misura del 45,07% sia al premio di regolazione sia al premio di rata;
- sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (Pan), si applicano rispettivamente nella misura del 100% (oltre gli stretti), del 70% (mediterranea) e del 45,07% (costiera) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata;
- sgravio per il Registro internazionale (Pan): si applica nella misura del 100% (esonero dal versamento) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata;
- incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (Pat): si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva;
- riduzione per le imprese artigiane (Pat): si applica nella misura del 7,09% al premio di regolazione;
- riduzione per Campione d'Italia (Pat): si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata;
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (Pat): si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata;
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (Pat): si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata;
- incentivi per assunzioni L. 92/2012, articolo 4, commi 8-11 (Pat): si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva.

Le riduzioni relative al Registro internazionale e alle assunzioni di cui alla L. 92/2012 costituiscono aiuti di Stato ed è, quindi, richiesto che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. Le verifiche sono effettuate attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

<b>L. 147/2013</b>	La riduzione si applica soltanto alla regolazione 2018 dei premi ordinari delle polizze dipendenti, dei premi delle polizze navigazione marittima e dei premi speciali unitari delle polizze artigiani nella misura del 15,81%, per le sole lavorazioni per le quali sussistevano i requisiti di applicazione alla rata 2018.
<b>Settore edile</b>	La riduzione si applica solo alla regolazione 2018 nella misura dell'11,50%. Gli interessati devono trasmettere, entro il 16 maggio 2019, l'apposito modello "Autocertificazione per sconto settore edile". Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono trasmettere per posta elettronica o Pec al competente ITL la "Dichiarazione per benefici contributivi". La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "1" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
<b>Settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari</b>	La riduzione contributiva è fissata sia per la regolazione 2018, sia per la rata 2019 nella misura del 45,07%. Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

# Schede operative

Pesca oltre gli stretti, mediterranea e costiera	Aliquote al netto degli sgravi settore pesca		
	Tipologia pesca	Regolazione 2018	Rata 2019
	Oltre gli stretti	0,00%	0,00%
	Mediterranea	2,19%	2,19%
Costiera	3,23%	2,78%	
<b>Registro internazionale</b>	Sgravio totale.		
<b>Sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo</b>	<p>La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti e si applica sia alla regolazione 2018 sia alla rata 2019. L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni.</p> <p>La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7".</p>		
<b>Imprese artigiane</b>	<p>Regolazione 2018: sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2016-2017 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2017, inviata entro il 28 febbraio 2018. La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura del 7,09%.</p> <p>Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2018 Agevolazioni" con il codice 127.</p> <p>Regolazione 2019: l'applicazione della riduzione alla regolazione 2019, per l'auto-liquidazione 2019/2020, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2018 da presentare entro il 16 maggio 2019.</p>		
<b>Campione d'Italia</b>	<p>Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2018 sia per la rata 2019. La riduzione è indicata nelle basi di calcolo con il codice 003.</p>		
<b>Cooperative agricole e consorzi in zone montane e svantaggiate</b>	<p>Si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2018, che alla rata 2019.</p> <p>Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.</p>		
<b>Cooperative agricole e consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci</b>	<p>Compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2018, che alla rata 2019.</p> <p>Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle Pat con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate.</p> <p>In caso di pluralità di Pat deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie Pat dell'azienda.</p> <p>Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, da presentare entro il 16 maggio 2019, la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.</p>		

**Assunzioni articolo 4,  
commi 8-11,  
L. 92/2012**

In relazione alle assunzioni di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al 18° mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per 18 mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 (e prima del Regolamento CE 800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto Regolamento, annualmente individuate con D.M., nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni.

## Accesso alla pensione mediante quota 100

**I**l D.L. 4/2019, al Capo II, ha innovato in modo sostanziale il panorama degli accessi a pensione, pur non abrogando la c.d. riforma Monti-Fornero, introducendo, tra l'altro, un nuovo accesso sperimentale a pensione, vale a dire la pensione anticipata in quota 100. Tutti gli interventi del decreto si propongono di avvicinare l'obiettivo del pensionamento ai lavoratori.

### La pensione anticipata in quota 100

Il D.L. 4/2019 ha previsto per tutti gli assicurati Inps una nuova forma temporanea di accesso a pensione, maturabile nel solo triennio 2019-2021. Chi ne maturerà i requisiti potrà aderirvi e accedervi anche dopo il 2021, a condizione che residuino risorse.

Due sono i requisiti previsti, anagrafico (età minima di 62 anni) e contributivo (38 anni almeno):

- il requisito anagrafico non è sottoposto agli adeguamenti a speranza di vita;
- occorre aver maturato almeno 35 anni di contribuzione effettiva.

In riferimento al nuovo cumulo gratuito (gli assicurati iscritti a 2 o più Gestioni Inps possono ricorrere gratuitamente al cumulo, con esclusione delle casse privatizzate per professionisti iscritti ad albo), la quota 100 consente un cumulo infragestione: attivando il cumulo tutti i contributi cronologicamente non sovrapposti, saranno computati al diritto pensionistico, ma ogni gestione liquiderà la propria quota di competenza.

La pensione in quota 100 reintroduce il regime delle c.d. finestre, vale a dire periodi di attesa privi di assegno pensionistico di diversa durata: i lavoratori che maturino la pensione in quota 100 dal 1° gennaio 2019 attenderanno 3 mesi, mentre i lavoratori del pubblico impiego che maturino i requisiti dal 30 gennaio 2019 attenderanno 6 mesi prima della percezione della pensione in quota 100. La riforma prevede anche 2 finestre di attesa generalizzata, in base alle quali i lavoratori privati che avevano raggiunto i requisiti entro il 2018 potevano accedere alla pensione in quota 100 a partire dallo scorso 1° aprile, mentre i lavoratori del pubblico impiego che avevano raggiunto i requisiti entro il 29 gennaio 2019 accederanno alla pensione dal 1° agosto 2019.

Non è chiaro se la maturazione del diritto alla pensione anticipata in quota 100 provocherà automaticamente la decadenza dalla fruizione della NASpI.

### Il divieto di cumulo reddituale

Il percettore di una pensione in quota 100, a partire dalla sua decorrenza (dunque dopo la maturazione del requisito e l'esaurimento della finestra trimestrale o semestrale), non potrà percepire nessuna cifra se afferente a redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché redditi di lavoro autonomo.

Una parziale cumulabilità è prevista con i redditi prodotti per attività di lavoro autonomo occasionale, compatibili fino a 5.000 euro lordi per ogni anno d'imposta, considerando tutti i committenti. Il divieto si limita al periodo compreso tra la decorrenza della pensione (dopo la finestra di 3 o 6 mesi) fino al compimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia.

L'Inps, con la circolare n. 11/2019, ha specificato che:

- il divieto di cumulo scatta nel caso di percezione di "redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero" (inclusi i Paesi non convenzionati in materia fiscale e/o di sicurezza sociale con l'Italia). L'Inps include tra i redditi incumulabili anche quelli che sarebbero legittimamente percepibili (ad esempio quelli di capitale o d'impresa percepiti da un socio lavoratore con diritto agli utili, che, anche se non sono riferiti alle 3 categorie reddituali elencate dalla norma, hanno tuttavia un legame con l'apporto del proprio lavoro), rischiando così di azionare il divieto di cumulo;
- la violazione del divieto di cumulo provoca la restituzione di tutele mensilità di pensione afferen-



# Schede operative

ti l'anno d'imposta in cui si è verificato il cumulo, salvo poi percepire nuovamente la pensione dall'anno dopo, a condizione che si rispetti per l'intero anno il divieto.

Pensione	Anni di età	Contributi	Entro il	Finestra
Quota 100	62	38	2021	3 mesi (privato) 6 mesi (pubblico)
Opzione Donna	58 (dipendenti) 59 (autonome)	35	2018	12 mesi (dipendenti) 18 mesi (autonome)
Pensione Anticipata	-	41 anni e 10 mesi Donne 42 anni e 10 mesi Uomini	2026	3 mesi
APE sociale	63	30 anni (disoccupati, invalidi, care-givers) 36 anni (addetti a mansioni gravose) Sconto di 1 anno per ogni figlio per le madri (massimo 2 anni)	2019	-

Con il messaggio n. 1551/2019, l'Inps ha diffuso le risposte ad alcuni quesiti formulati in relazione alle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata.

In particolare:

- la contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell'indennità di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) è utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni, ma non anche per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità;
- l'APE sociale è incompatibile con la titolarità di una pensione diretta conseguita in Italia o all'estero, pertanto il titolare di c.d. APE sociale può conseguire la pensione quota 100, ma dalla decorrenza effettiva della suddetta pensione non può più percepire l'indennità c.d. APE sociale;
- l'interessato può conseguire la pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, ha maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica;
- con riferimento ai soggetti da ultimo dipendenti da datori di lavoro diversi dalle P.A., la decorrenza della pensione è fissata al 1° aprile 2019, per coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 ovvero decorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti, successiva al 31 dicembre 2018. La decorrenza della pensione è inframensile, qualora la stessa sia liquidata a carico di una Gestione esclusiva, ovvero mensile, qualora la stessa sia liquidata a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva o con il cumulo dei periodi assicurativi;
- ai fini del computo dell'anzianità contributiva di 38 anni non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5, è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell'indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).

**D.L. 4/2019; Inps, messaggio, 16/4/2019, n. 1551**

## Rinnovi contrattuali aprile 2019

### Edilizia industria e cooperative - Apprendistato – Accordo 4 aprile 2019

Con il recente accordo del 4 aprile 2019, relativo agli articoli 92, Ccnl Edilizia industria e articolo 31, Ccnl Edilizia cooperative, è stata riformata la regolamentazione contrattuale dell'apprendistato. Ricordiamo come l'apprendistato sia un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, articolato nelle seguenti tipologie:

- a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- b) apprendistato professionalizzante;
- c) apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Di seguito si riepilogano le principali disposizioni, con particolare riguardo all'apprendistato professionalizzante.

#### Disciplina generale

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta, indicando la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione professionale da acquisire al termine del periodo di apprendistato e, in forma sintetica, il Piano formativo individuale (PFI).

È prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei Fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118, L. 388/2000, e all'articolo 12, D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. anche attraverso accordi con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualificazione da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio di competenze realizzato da soggetti pubblici o dalle Scuole edili/Enti unificati accreditati mediante l'accertamento dei crediti formativi.

Il contratto di apprendistato ha una durata minima di 6 mesi e una durata massima definita secondo quanto riportato nei successivi paragrafi attinenti le singole tipologie contrattuali.

Il livello di inquadramento degli apprendisti dovrà tenere conto di quanto previsto dall'articolo 77, Ccnl industria, inclusa la voce "Laureati e diplomati", ad esclusione della relativa maggiorazione, e dall'articolo 14, Ccnl cooperative.

In caso di assenze dal lavoro superiori a 30 giorni, singolarmente o cumulativamente considerate (anche sommando causali diverse tra quelle di seguito richiamate), causate da malattia, malattia professionale, infortunio sul lavoro, congedi obbligatori di maternità e di paternità o altra causa di sospensione involontaria dal lavoro, ivi compreso l'intervento di ammortizzatori sociali, la durata del contratto di apprendistato potrà essere prolungata di un periodo di tempo pari a quello di mancato svolgimento dell'attività lavorativa.

Il datore di lavoro che intenda avvalersi di tale facoltà dovrà comunicare all'apprendista, prima della scadenza originariamente stabilita del rapporto contrattuale, la nuova scadenza definitiva del contratto di apprendistato e indicare le assenze che hanno determinato la proroga.

Al patto di prova, che deve essere stabilito in forma scritta, si applica per gli impiegati di qualsiasi livello la disciplina di cui all'articolo 42 del vigente Ccnl industria e all'articolo 88, Ccnl cooperative, mentre il patto di prova degli operai di qualsiasi livello avrà una durata pari a 8 settimane di lavoro. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero

# Contrattazione collettiva

di lavoratori inferiore a 10 unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Le parti si danno atto che per "maestranze specializzate e qualificate" si intendono i lavoratori, sia operai che impiegati, con livello di inquadramento non inferiore al secondo.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 42, comma 8, D.Lgs. 81/2015, per le imprese che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro; a tal fine non si computano i rapporti di apprendistato cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

La percentuale del 20% è ridotta al 15% qualora l'assunzione riguardi lavoratori iscritti alla banca dati "Blen.it".

La frazione eventualmente risultante da tali conteggi sarà arrotondata all'unità superiore qualora risulti pari o superiore a 0,5.

Qualora non siano rispettate le predette percentuali, calcolate come sopra indicato, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante.

Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al precedente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

A tal fine l'impresa effettua le relative registrazioni sul Fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14, D.Lgs. 150/2015 ovvero nel Libretto di formazione professionale edile o con altri sistemi di registrazione equivalenti.

Al termine del periodo di apprendistato, le imprese, con l'eventuale collaborazione della Scuola edile/Ente unificato, provvederanno ad attestare i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi, come specificato al comma precedente.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere e la retribuzione iniziale dell'apprendista è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Le ore destinate alla formazione esterna sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All'atto dell'assunzione l'apprendista deve frequentare la Scuola edile/Ente unificato per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle 16 ore previste dall'articolo 91, Ccnl industria e dall'articolo 84, Ccnl cooperative e delle 8 ore destinate alla sicurezza previste dall'articolo 37, D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro deve garantire all'apprendista la presenza di un tutor aziendale idoneo ad affiancarlo nel percorso lavorativo e formativo, trasmettendo le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e favorendo l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.

Il tutor aziendale collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza e, in particolare, nell'apprendistato ex articoli 43 e 45, D.Lgs. 81/2015, con il tutor formativo per la compilazione del dossier individuale dell'apprendista, secondo lo schema definito con il D.M. 12 ottobre 2015.

Il tutor aziendale esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini

# Contrattazione collettiva

dell'attestazione da parte del datore di lavoro.

Le funzioni di tutor aziendale possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutor deve:

- possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello dell'apprendista;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore o, in alternativa, aver frequentato un apposito corso formativo a titolo gratuito, da effettuarsi in via prioritaria presso la Scuola edile/Ente unificato.

Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti.

## Apprendistato professionalizzante

Il Piano formativo individuale (PFI), definito sulla base di moduli e formulari predisposti dalla Scuola edile/Ente unificato competente per territorio, nel rispetto della normativa regionale di riferimento, dovrà essere allegato al contratto individuale di lavoro come parte integrante dello stesso. All'Ente nazionale per la formazione e la sicurezza, e nelle more della sua costituzione al FORMEDIL nazionale, sono demandate l'elaborazione di linee-guida comuni in materia di PFI e la predisposizione del registro formativo individuale.

La formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche viene effettuata in via prioritaria presso le Scuole edili/Enti unificati oppure presso l'impresa.

La durata della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali non potrà essere inferiore ad 80 ore medie annue.

La formazione di tipo professionalizzante è integrata dall'offerta formativa pubblica, ove prevista, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali.

La formazione impartita durante il periodo di apprendistato è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente Ccnl. Per i profili dell'apprendistato professionalizzante si farà riferimento agli articoli 77 del Ccnl industria e 14 del Ccnl cooperative e all'Atlante del lavoro e delle qualificazioni presso il Repertorio nazionale delle qualificazioni previsto dal D.Lgs. 13/2013. È demandato all'Ente nazionale per la formazione e la sicurezza, e nelle more della sua costituzione al Formedil nazionale, l'aggiornamento e la manutenzione dei profili presso il suddetto Repertorio nazionale.

La durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:

- lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico-amministrativa, propedeutiche all'acquisizione delle qualificazioni contrattuali contemplate nel 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° livello della classificazione contrattuale: 36 mesi;
- lavorazioni artistiche relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell'artigiano: 48 mesi.

Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, Edr, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello per il quale è finalizzato il relativo contratto e in relazione alle diverse qualificazioni da conseguire:

Livelli	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.
Dal 2° al 7°	72%	72%	78%	78%	85%	90%	-	-
Lavorazioni artistiche (fig. artigiani)	72%	72%	78%	78%	85%	90%	90%	90%

## Principali scadenze del mese di giugno

---

### mercoledì 5 giugno

#### **Chimici – Distinta contributi previdenza complementare**

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim

### lunedì 17 giugno

#### **Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

#### **Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

#### **Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta**

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

#### **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

#### **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

#### **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

#### **Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo**

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al quarto trimestre 2018.

#### **Contributi Inps ex Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

#### **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

#### **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

## **giovedì 20 giugno**

### **Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

## **domenica 30 giugno**

### **Inps – Versamenti volontari**

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al 1° trimestre 2019.

### **UniEmens – Invio telematico (slitta a lunedì 1° luglio)**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.



# Firma digitale

## AGYO FIRMA

Agyo Firma è la soluzione TeamSystem destinata a rivoluzionare il modo di lavorare degli Studi e risolvere tutte le problematiche legate alla firma.

Il servizio è basato su Agyo, l'innovativa piattaforma TeamSystem per la digitalizzazione dei documenti di Aziende, Professionisti e Pubblica Amministrazione, Integrato con il gestionale LYNFA Studio e con il servizio di Conservazione Digitale, per conservare in cloud i documenti.

### • PIÙ SICUREZZA

Puoi firmare i documenti con lo smartphone in modo comodo, rapido e totalmente sicuro.

### • MAGGIORE EFFICIENZA

Abbatti i tempi e i costi legati alla gestione dei documenti: stampa, firma e conservazione.

### • CLIENTI PIÙ SODDISFATTI

I tuoi clienti non dovranno più recarsi fisicamente presso lo Studio, risparmiando tempo.

Il pacchetto Agyo Firma comprende un set di servizi di firma elettronica:

- **Modulo di integrazione LYNFA Studio - Agyo**, che consente di gestire in automatico tutti i documenti e le relative informazioni chiave per avviare il processo di firma.
- **Firma Remota Qualificata**
- **Firma Remota Avanzata**
- **Abilitazione alla Firma Automatica Qualificata:** per sottoscrivere i file automaticamente e in modo massivo.

Agyo Firma può essere arricchito con servizi aggiuntivi che ampliano il numero di firme apponibili e dei firmatari, nonché le modalità di firma (ad esempio, la firma grafometrica).

Inoltre, con il servizio CCT - Conservazione Cloud TeamSystem è possibile conservare digitalmente i documenti firmati, a norma di legge e in tutta sicurezza.